

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**CRITERI PER LA FISSAZIONE FISSAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEI CONTRIBUTI ANNUALI PER
L'UTILIZZO DELLE FREQUENZE NELLE BANDE TELEVISIVE
TERRESTRI**

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. “bande televisive terrestri”: le porzioni di spettro elettromagnetico che il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) destina all'utilizzo per la diffusione televisiva terrestre;
 - b. “canale”: la suddivisione delle bande televisive terrestri al fine dell'utilizzo con le tecnologie previste per la diffusione televisiva secondo lo standard DVB;
 - c. “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
 - d. “valore di riferimento del contributo annuale”: il valore determinato sulla base dell'annualizzazione, al tasso medio ponderato degli ultimi 3 anni dei titoli di stato BTP della durata più prossima alla durata dei diritti d'uso delle frequenze televisive, maggiorato di uno spread fino all'1%, della media dei valori minimi previsti per i 3 lotti (multiplex) di cui al bando pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico per le procedure di gara di cui alla delibera n. 277/13/CONS.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e al Codice delle comunicazioni elettroniche e all'articolo 1, comma 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Art. 2 **(Oggetto e campo di applicazione)**

1. Il presente provvedimento stabilisce, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche e dell'art. 3-*quiquies*, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, i criteri per la fissazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei contributi per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri.

2. I contributi sono dovuti annualmente, in aggiunta ai diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, dagli operatori di rete titolari di diritti d'uso di frequenze nelle bande televisive terrestri, in ambito nazionale e locale, qualunque sia la tecnologia utilizzata per la fornitura di servizi di diffusione televisiva.

3. In conformità alle previsioni dell'art. 9, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 277/13/CONS i contributi non sono dovuti dagli aggiudicatari dei diritti d'uso oggetto della procedura di cui all'articolo 5 dell'allegato A della medesima delibera, per le sole frequenze assegnate mediante tale procedura, fino al termine del relativo diritto d'uso.

Art. 3 **(Criteri per le modalità di pagamento)**

1. L'obbligo di pagamento annuale del contributo decorre dal 1° gennaio 2014. In caso di cessazione del diritto d'uso sono dovuti i contributi per la porzione d'anno di utilizzo con arrotondamento al mese solare.

2. Il pagamento del contributo avviene secondo le modalità specificate dal Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4
(Criteri per la determinazione dei contributi per l'uso delle frequenze in ambito nazionale)

1. Per ciascuna rete (multiplex) nazionale la misura del contributo annuale è fissata a partire dal valore di riferimento del contributo annuale, applicando i fattori di modifica di cui ai successivi commi.
2. Il valore di riferimento del contributo annuale, per un operatore di rete, è incrementato di un fattore fino ad un massimo del 5% per la seconda rete esercita dal medesimo soggetto, fino ad un massimo del 10% per la terza, fino ad un massimo del 15% per la quarta, fino ad un massimo del 20% per la quinta.
3. Il valore di riferimento del contributo annuale, per un operatore di rete, è scontato di un fattore fino ad un massimo del 20% per ciascuna rete, in relazione all'introduzione e all'esercizio commerciale, per quella rete, di tecnologie innovative di uso efficiente dello spettro radio quali DVB-T2, per almeno il 60% di estensione della relativa copertura nazionale. Tale incentivo si applica non oltre il 31 dicembre 2018, e, in prima applicazione, in proporzione alla frazione d'anno dal raggiungimento dell'obiettivo.
4. Ciascun operatore di rete è tenuto a corrispondere un contributo annuale corrispondente alla somma dei contributi relativi a ciascuna rete esercita derivanti da quanto previsto ai commi 1, 2, e 3.
5. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 2 è equiparato al soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva, un soggetto che:
 - a. eserciti controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, sul soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;
 - b. sia sottoposto al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte del soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva;
 - c. sia sottoposto al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, il soggetto titolare di diritti d'uso per l'esercizio di una rete nazionale di diffusione televisiva.

6. Ai fini di quanto previsto al comma 6, il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

Art. 5

(Criteri per la determinazione dei contributi per l'uso delle frequenze in ambito locale)

1. Per ciascuna rete (multiplex) a livello locale nelle bande televisive terrestri è definito un contributo di riferimento annuale su base provinciale, a partire dal valore di riferimento del contributo annuale, scontato fino ad un massimo del 70%, e ridotto in misura proporzionale alla popolazione della provincia rispetto al totale nazionale, secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT.

2. Il contributo di riferimento di cui al comma 1, per un operatore di rete a livello locale, è scontato di un fattore fino ad un massimo del 20% per ciascuna rete (multiplex) assegnata in una data provincia, in relazione all'introduzione ed all'esercizio commerciale di tecnologie innovative di uso efficiente dello spettro quali DVB-T2, per quella rete (multiplex) in quella provincia. Tale incentivo si applica non oltre il 31 dicembre 2018, e, in prima applicazione, in proporzione alla frazione d'anno dalla conversione.

3. Ciascun operatore di rete a livello locale è tenuto a corrispondere il contributo annuale derivante dalla somma dei contributi di riferimento annuali provinciali, per ciascuna rete (multiplex) assegnata, per tutte le province del relativo bacino di riferimento, secondo quanto previsto ai commi 1 e 2.

Art. 6

(Applicazione progressiva dei contributi)

1. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 si applicano in misura progressiva in un arco di 5 anni a partire dal 2014, con la seguente gradualità: fino ad un massimo del 30% per l'anno 2014, del 47,5% per l'anno 2015, del 65% per l'anno 2016, del 82,5% per l'anno 2017, e al 100% per l'anno 2018 ed i successivi.